



Città dell'Aquila

Prot n° 0053653 del 22/07/2013

USCITA

IL SINDACO DELL'AQUILA

Oggetto: ORDINANZA PER LA TUTELA DEI CANI DI QUARTIERE E PER IL DECORO DELLA CITTA'.

Considerato che il quadro normativo vigente attribuisce al Comune dell'Aquila, nell'ambito del territorio di propria competenza, l'onere di vigilare e provvedere alla concreta applicazione delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione dei cani di quartiere e al rispetto dell'igiene e della sicurezza pubblica;

Visto che il rispetto della normativa a tutela degli animali si concretizza anche con adeguate attività di prevenzione poste in essere dall'Amministrazione comunale con facoltà di utilizzo di provvedimenti "extra ordinem";

Preso atto che nella città dell'Aquila sono presenti, da numerosi anni, cani di quartiere in alcune zone della città e più specificatamente nei pressi della Fontana Luminosa e che non è possibile allocarli altrove in quanto tornano nella zona di permanenza, come già più volte accaduto;

Rilevato che è consuetudine, da parte di alcuni cittadini, somministrare ai detti cani alimenti indistinti e potenzialmente pericolosi per la salute degli stessi;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini, determinato dagli avanzi di cibo somministrato ai cani di quartiere, che con la stagione estiva tale situazione può provocare ulteriore aggravio, con potenziale incremento di ratti e mosche, ed evidente pregiudizio della vivibilità della zona, nonché la tranquillità dei residenti e dei cittadini anche per l'impossibilità di garantire un'adeguata e costante pulizia delle zone oggetto della distribuzione;

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente e a garantire, contestualmente, la pacifica convivenza tra cittadini residenti e i cani di quartiere;

Considerata la necessità di salvaguardare anche l'igiene e il decoro di zone specifiche che rappresentano le "porte d'ingresso" della Città, come la zona della Fontana Luminosa;




Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281 “*Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*”;

VISTO l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189;

VISTO il Trattato di Lisbona ratificato ed eseguito con legge 2 agosto 2008, n. 130, il quale sancisce che l'Unione europea e gli Stati membri tengono conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti;

VISTA la l.r. n° 86 del 21.09.1999 “*Recante norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione*”;

VISTO il regolamento comunale per la tutela, detenzione e la circolazione di animali approvato con delibera di CC n°74 del 25.03.2002 divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 14.06.2002;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008 “*Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*”, pubblicato nella *Gazz. Uff.* 9 agosto 2008, n. 186;

ORDINA

È fatto divieto di somministrare cibo ai cd.”cani di quartiere”da parte di Cittadini non autorizzati.

In caso di inosservanza, i trasgressori saranno puniti ai sensi degli art. 11 e 16 della L. del 24 novembre 1981 n°689, con pena pecuniaria da 25 a 500 euro.

E' fatto obbligo a tutte le Forze di Polizia Locale di svolgere un'adeguata attività di vigilanza e di controllo.

La presente ordinanza è comunicata alla Cittadinanza attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e l'affissione sull'Albo Pretorio.




Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

Copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comando Polizia municipale, alla Questura, al Comando Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato.

A norma dell'art. 3, comma 4, Legge 07.08.1990 n. 241, si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Abruzzo, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

L'Aquila 22 luglio 2013

Il Vice Sindaco
Dot. Roberto Riga



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA
Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031
sindaco@comune.laquila.it

